

COMUNE DI GRIGNASCO

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA**

Indice

TITOLO I - Disposizioni generali	7
Art. 1 - Oggetto del regolamento	7
Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento	7
Art. 3 - Direzione ed esecuzione del servizio Vigilanza per l'applicazione delle norme	7
TITOLO II - Commercio fisso e su aree pubbliche	8
CAPO I - Commercio in sede fissa	8
Art. 4 - Esposizione e vendita delle merci nei negozi	8
CAPO II - Adeguamenti per il commercio in sede fissa	8
Art. 5 - Commercio in sede fissa ed adeguamento al D.L.gs. 114/98	8
Art. 6 - Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99	8
Art. 7 - Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2, e A.3	10
Art. 8 - Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali	11
Art. 9 - Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale: limiti di esercizio	11
CAPO III - Commercio su aree pubbliche	11
Art. 10 - Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta	11
Art. 11 - Norme di esercizio	11
Art. 12 - Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	12
Art. 13 - Vendita con ceste	12
Art. 14 - Pulizia del suolo pubblico occupato	12
TITOLO III - Occupazione di spazi ed aree pubbliche	12
CAPO I - Disposizioni generali	12
Art. 15 - Occupazione di aree pubbliche	12
Art. 16 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	13
Art. 17 - Rilascio dell'atto di concessione	14
Art. 18 - Decadenza e rinnovazione delle concessioni	14
Art. 19 - Revocabilità, sospensione e modificabilità delle concessioni	14
Art. 20 - Caratteristiche ed obblighi della concessione	15
Art. 21 - Prescrizioni per le occupazioni	15
CAPO II - Disposizioni particolari	16
Art. 22 - Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie e simili	16
Art. 23 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa	16
Art. 24 - Addobbi e luminarie	17

Art. 25 - Infissioni di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico	18
Art. 26 - Divieto di giuochi.....	18
TITOLO IV - Igiene pubblica	18
CAPO I - Scarichi e pulizia di aree pubbliche e private	18
Art. 27 - Disposizioni di carattere generale.....	18
Art. 28 - Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici e dei terreni siti nel territorio comunale.....	19
Art. 29 - Rimozione di immondizie domestiche	19
Art. 30 - Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici	20
Art. 31 - Scarico di materiale in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche ecc.	20
Art. 32 - Operazioni apportanti polvere sul luogo pubblico	20
Art. 33 - Disposizioni per i negozi, le botteghe e gli esercizi pubblici	21
Art. 34 - Divieto di scarico di acqua e neve.....	21
Art. 35 - Svuotamento dei pozzi neri	21
Art. 36 - Trasporto di letame.....	22
CAPO II - Disposizioni per le attività commerciali e industriali.....	22
Art. 37 - Disposizioni per i concessionari di occupazione di spazi ed aree pubbliche	22
Art. 38 - Disposizioni per i commercianti ambulanti.....	22
Art. 39 - Esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali.....	22
CAPO III - Insudiciamento del suolo.....	22
Art. 40 - Lavaggio e riparazione di veicoli e di autoveicoli.....	22
Art. 41 - Getto di opuscoli	23
TITOLO V - Disposizioni per gli animali	23
CAPO I - Norme riguardanti gli animali.....	23
Art. 42 - Detenzione di animali in centro abitato	23
Art. 43 - Animali incomodi al pubblico transito o pericolosi.....	24
Art. 44 - Animali liberi	24
CAPO II - Disposizioni per i cani e gli animali d'affezione	24
Art. 45 - Registrazione dei cani	24
Art. 46 - Obblighi dei proprietari dei cani	24
Art. 47 - Obbligo di guinzaglio e museruola.....	24
Art. 48 - Obbligo di pulizia escrementi.....	25
Art. 49 - Cani vaganti.....	25
Art. 50 - Rifugi per cani.....	25
Art. 51 - Cani morsicatori e soggetti morsicati	26

Art. 52 - Casi di rabbia	26
CAPO III - Norme contro il maltrattamento animale	26
Art. 53 - Divieti riguardanti gli animali	26
Art. 54 - Popolazione felina.....	27
Art. 55 - Animali in cattività	27
Art. 56 - Sanzioni relative ai capi II e III	27
TITOLO VI - Ordine pubblico, decoro, moralità e buon costume	27
CAPO I - Divieti riguardanti suolo pubblico e opere pubbliche	27
Art. 57 - Atti vietati sul suolo pubblico e nei luoghi pubblici	27
Art. 58 - Divieti relativi alle aree verdi	28
Art. 59 - Vasche e fontane.....	28
Art. 60 - Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse	29
Art. 61 - Manifesti, scritte, disegni e stampati.....	29
CAPO II - Obblighi relativi agli edifici	30
Art. 62 - Manutenzione degli edifici.....	30
Art. 63 - Manutenzione canali di gronda	30
Art. 64 - Scarichi di servizi igienici	30
Art. 65 - Collocamento oggetti di ornamento ed altri infissi	31
Art. 66 - Esposizione di panni ed oggetti particolari	31
Art. 67 - Tende solari.....	31
Art. 68 - Concimazione di orti e giardini	32
CAPO III - Pubblica decenza	32
Art. 69 - Decenza pubblica e personale	32
Art. 70 - Disciplina dei bagni in luogo pubblico e del nuoto	32
CAPO IV - Disposizioni di sicurezza e contrasto al degrado urbano	32
Art. 71 - Accattonaggio	32
Art. 72 - Trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio	33
Art. 73 - Prostituzione	33
Art. 74 - Consumo di sostanze alcoliche	33
Art. 75 - Obbligo di mostrare il volto scoperto	34
Art. 76 - Divieto di stazionamento di rimorchi staccati dal veicolo trainante	34
TITOLO VII - Quietè pubblica, mestieri, arti e industrie rumorosi e incomodi	34
CAPO I - Quietè pubblica.....	34
Art. 77 - Atti contrari alla quietè pubblica	34
Art. 78 - Animali rumorosi.....	34

Art. 79 - Apparecchi radio, juke-box, televisori ed avventori di negozi e pubblici esercizi	35
Art. 80 - Emissioni sonore da traffico veicolare	35
Art. 81 - Cortei civili, processioni o cerimonie religiose.....	35
Art. 82 - Cortei funebri	36
Art. 83 - Circolazione dei pedoni.....	36
Art. 84 - Nomadismo	36
Art. 85 - Suonatori ambulanti e manifestazioni sonore.....	36
Art. 86 - Funzionamento di apparecchi in case di abitazione	37
Art. 87 - Rumori incomodi nelle case ed allarmi acustici.....	37
CAPO II - Mestieri rumorosi, incomodi ed insalubri	38
Art. 88 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie.....	38
Art. 89 - Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti ed industrie	38
Art. 90 - Prescrizioni particolari per impianto di macchinari	39
Art. 91 - Orario per l'esercizio di mestiere, arti ed industrie rumorosi ed incomodi.....	40
Art. 92 - Cantieri edili	40
Art. 93 - Trasporto di oggetti rumorosi.....	40
TITOLO VIII - Sicurezza degli abitati e delle persone	41
CAPO I - Divieti relativi al fuoco e ai combustibili.....	41
Art. 94 - Uso di fuoco nelle stalle	41
Art. 95 - Divieto di accensioni di fuochi	41
Art. 96 - Combustibili, fumo, polvere, odori	41
Art. 97 - Apparecchi pericolosi.....	41
CAPO II - Divieti vari	41
Art. 98 - Divieti vari su aree pubbliche.....	41
TITOLO IX - Oggetti smarriti o rinvenuti	42
CAPO I - Oggetti rinvenuti.....	42
Art. 99 - Oggetto e ambito di applicazione	42
Art. 100 - Accettazione e registrazione oggetti.....	42
Art. 101 - Stima degli oggetti e pubblicità del ritrovamento	43
Art. 102 - Restituzione dei beni al proprietario	43
Art. 103 - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore.....	44
Art. 104 - Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale	45
CAPO II - Oggetti smarriti.....	45
Art. 105 - Comunicazione di smarrimento	45
Art. 106 - Premio al ritrovatore.....	45

TITOLO X - Contratti tra privati e Prefettura ovvero altro organo dello Stato relativi all'emergenza richiedenti status di profugo secondo le normative internazionali ed europee.....	46
CAPO I - Comunicazioni.....	46
Art. 107 - Comunicazioni preventive.....	46
art. 108 - Comunicazioni successive.....	46
art. 109 - Responsabilità solidale.....	47
art. 110 - Sanzioni.....	47
TITOLO XI - Penalità	46
CAPO I - Richiamo della legge n° 689/81	47
Art. 111 - Contravvenzioni e sanzioni	47
Art. 112 - Accertamento e contestazione delle violazioni	48
Art. 113 - Conciliazione ed ingiunzione.....	48
CAPO II - Sanzioni accessorie	48
Art. 114 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	48
Art. 115 - Pubblicità ed entrata in vigore del presente regolamento.....	48

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della Polizia Urbana intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei singoli cittadini delle leggi e dei regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza sociale.
2. Per ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa determinata, per il pagamento in misura ridotta, da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla base del potere conferitole dall'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in ottemperanza all'art. 7 bis del medesimo decreto.
3. Oltre alle norme in esso contenute, sono da osservarsi le disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini dati, anche verbalmente, dai funzionari ed agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nei limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento ha validità in tutto il territorio comunale.

Art. 3 - Direzione ed esecuzione del servizio Vigilanza per l'applicazione delle norme

1. Il servizio di Polizia Locale è diretto dal Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco, ed è effettuato dal Corpo di Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'Art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Allo scopo di accertare l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente regolamento, gli ufficiali ed agenti di Polizia Locale potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, negli esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
3. Il Sindaco e l'Assessore da lui delegato possono ordinare visite ed ispezioni nei negozi, esercizi di vendita, magazzini, locali di pertinenza ove esistano alimentari o bevande destinate alla vendita od utensili destinati alla pesatura, misura, manipolazione, formazione o cottura; può, altresì, ordinare sequestri provvisori o definitivi di oggetti, strumenti o cose cadenti in contravvenzione, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico dei privati, la sospensione dei lavori in corso, la riparazione di manufatti, in contrasto con le disposizioni di leggi e regolamenti o con ordini dati dalle Autorità.
4. Le eventuali spese che all'uopo venissero sostenute dal Comune sono a carico degli interessati.
5. Le operazioni di perquisizione in locali privati o abitazioni allo scopo di accertare infrazioni alle leggi, al presente regolamento, ai decreti ed alle ordinanze emanate dalle Autorità devono essere dirette da ufficiali di polizia giudiziaria con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 251 del Codice di Procedura Penale.
6. Ad eccezione dei casi di flagranza di reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono accedere nei locali o abitazioni senza essere muniti di provvedimento dell'Autorità giudiziaria a norma di legge.
7. Gli oggetti, strumenti o cose sequestrate devono essere immediatamente trasportate all'Ufficio di Polizia Locale e quelli soggetti a deterioramento saranno, secondo i casi, alienati o distrutti con la procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

8. La contestazione di ogni contravvenzione comporta, oltre alle sanzioni specifiche, l'obbligo consequenziale di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino dello status quo ante, o all'esecuzione dell'opera e al compimento dell'atto che siano stati omessi.

TITOLO II - Commercio fisso e su aree pubbliche

CAPO I - Commercio in sede fissa

Art. 4 - Esposizione e vendita delle merci nei negozi

1. Gli esercenti non possono in alcun modo rifiutare la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.
2. Ferme restando le prescrizioni del regolamento di igiene, nessuna specie di merce potrà essere esposta fuori dai negozi od esercizi di vendita in modo da sporgere sul suolo pubblico oltrepassando il limite della soglia del locale di vendita se non previa autorizzazione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
3. I generi alimentari ed i generi ortofrutticoli eventualmente esposti all'esterno del locale di vendita devono essere tenuti i contenitori trasparenti di plastica o comunque di materiale lavabile e disinfettabile onde poterli proteggere da polvere, insetti, insudiciamento ed inquinamento atmosferico.
4. La vendita deve essere fatta in modo che il compratore non sostì sul suolo pubblico.
5. I generi che possano facilmente lordare ed esalare odori nauseanti o molesti devono essere tenuti nell'interno dei locali di vendita.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
7. La violazione relativa ai generi alimentari esposti all'esterno è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

CAPO II - Adeguamenti per il commercio in sede fissa

Art. 5 - Commercio in sede fissa ed adeguamento al D.L.gs. 114/98

1. Ai sensi dell'articolo 29 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa", quale atto complementare di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi si approvano le disposizioni che seguono in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 114/1998.

Art. 6 - Definizioni della DCR n. 563-13414 del 29.10.99

1. Per "superficie di vendita" di un esercizio si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, nonchè quella alla quale il pubblico non può accedere e la eventuale zona riservata al deposito carrelli, antistante la barriera casse, a condizione che, in questa zona, non vi siano merci esposte. Non costituiscono inoltre superficie di vendita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

2. Per “esercizio commerciale” si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

3. Per “stagione” si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello nel quale ha inizio l’attività. L’apertura stagionale dell’esercizio, rimessa alla libera determinazione dell’esercente, deve essere comunicata preventivamente al comune precisandone il periodo.

4. Per “subingresso” si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, ad altri che l’assumono in proprio.

5. Per “centro commerciale” si intende ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/1998 una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d’uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all’art. 8, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni :

- che siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall’articolo 51, comma 1 lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (“Tutela ed uso del suolo”), e successive modifiche ed integrazioni;

- che le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui al precedente punto siano acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell’articolo 51, comma 1 lettera b) della L.R. 56/1977 garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d’uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d’uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall’articolo 4 comma 1 lettera g) del D. lgs.114/98 dal comma 1 e dalla L.R. 56/1977;

- che le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, siano funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;

- che la quota parte dal fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, sia soddisfatta nell’area contigua afferente l’insediamento che lo ha generato.

6. Per “addensamento commerciale” si intende una porzione del territorio urbano o extraurbano, percepita come omogenea e unitaria, che raggruppa un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l’una in prossimità dell’altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi. Gli addensamenti possono essere classificati:

- A.1. Addensamenti storici rilevanti
- A.2. Addensamenti storici secondari;
- A.3. Addensamenti commerciali urbani forti;
- A.4. Addensamenti commerciali urbani minori (o deboli);
- A.5. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali).

7. Per “localizzazione commerciale” si intende la singola zona di insediamento commerciale, urbana e urbano-periferica, esistente o potenziale, non costituente addensamento commerciale.

8. Le localizzazioni possono essere classificate:

- L.1 Localizzazioni commerciali urbane non addensate;
- L.2 localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate.

Art. 7 - Decoro e arredo urbano negli addensamenti A.1, A.2, e A.3

1. Qualora siano "riconosciuti" sul territorio comunale addensamenti commerciali classificati A.1, A.2, A.3 (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari e addensamenti commerciali urbani forti) sono previste le seguenti specifiche disposizioni relative alla sistemazione dei fronti commerciali, all'organizzazione edilizia degli spazi espositivi sul fronte strada, all'utilizzo di materiali di finitura, alla definizione delle tipologie delle insegne pubblicitarie e all'analisi degli elementi da evitare ai fini del decoro urbano:

a) gli interventi privati dovranno essere oggetto di progetto contenente gli schemi compositivi di riordino e/o formazione di vetrine, di ubicazione delle insegne, di coloritura di facciata e arredo vegetale; detti progetti non hanno contenuto prescrittivo, ma hanno la finalità di dotare gli uffici comunali e gli operatori privati di una base di discussione, da intendere come un "minimo da realizzare attraverso l'intervento" per mettere a punto il progetto secondo il principio della condivisione;

b) la coloritura delle facciate dovrà essere definita all'atto pratico mediante formazione di campionature reali;

c) la tipologia delle insegne verrà definita tenendo conto della coerenza formale con l'età del fabbricato e/o della caratterizzazione delle vetrine, evitando di installare modelli di tabellone, grafica e luci che non siano coerenti con l'epoca di costruzione dei fabbricati o della tipologia prevista per un corretto inserimento nell'ambiente caratterizzante il centro storico. In particolare si suggerisce l'impiego di targhe posizionate in verticale tra i sostegni murari o in orizzontale sopra gli archivolti, in corrispondenza delle fasce indicate dagli schemi;

d) parimenti devono essere uniformate dimensioni delle vetrine, materiali e forme dei serramenti al corretto inserimento nella tipologia prevista per il centro storico, adattandosi comunque con l'epoca e le caratteristiche del fabbricato in oggetto, visto nell'insieme dei fabbricati circostanti, evitando l'impiego del metallo per quelli di antico impianto dove è opportuno l'impiego del legno;

e) viene richiesto di evitare in ogni caso l'impiego di serrande metalliche a rete, o tanto peggio cieche, in quanto costituiscono detrattori d'immagine che si riflettono non solo sul negozio che le adotta ma anche sulla scena commerciale più ampia. E' pertanto preferibile l'uso di vetrate antisfondamento di diffuso impiego che forniscono con continuità, anche nel periodo diurno o notturno di chiusura, la più diretta immagine pubblicitaria dei prodotti commercializzati e dell'assortimento complessivo del centro commerciale naturale.

2. L'illuminazione ambientale non è in contraddizione con quella puntuale delle vetrine che può ottenersi attraverso proiettori esterni o con luci interne;

3. L'indicazione di arredo floreale costituisce suggerimento di carattere generale nel caso di fiori in vaso, lasciando agli operatori di creare le composizioni più confacenti;

4. Il ricoprimento di murature con rampicanti intende avere un effetto scenico rilevante per dare continuità all'immagine multicolore dell'apparato commerciale spesso interrotta da muri trascurati.

5. Il Comune in sede applicativa tanto degli interventi di arredo urbano come di intervento privato potrà indicare la procedura più opportuna per la loro realizzazione e potrà eventualmente indicare altresì le specie da adottare, tenendo conto della tessitura dei colori circostanti (su muri, vetrine, insegne, ecc.)

6. Chi viola le disposizioni impartite dagli uffici competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 8 - Criteri progettuali e di immagine nelle localizzazioni commerciali

1. All'Ufficio Tecnico è demandato il compito, in sede di verifica progettuale di interventi commerciali da insediare, di fissare i criteri di immagine ritenuti necessari a garantire la sintonia tra iniziativa economica e realtà territoriale di intervento.

Art. 9 - Salvaguardia delle aree storiche e di particolare pregio ambientale e culturale: limiti di esercizio

1. Al fine di mantenere qualificata la rete distributiva e per evitare modalità di fruizione, che danneggino il valore storico-ambientale della zona del Centro Storico e di quelle di particolare pregio ambientale e culturale viene fatto divieto di apertura di esercizi di vendita che possano nuocere al normale senso del pudore o a carattere prettamente erotico.

2. Considerata la tradizionale cultura del centro storico di Grignasco, l'insediamento degli esercizi pubblici e commerciali di nuova apertura sarà valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale previo parere favorevole reso dalla Giunta Comunale.

3. È fatto divieto di collocare scritte, insegne, pubblicità in caratteri non latini su aree pubbliche o visibili da aree pubbliche, se non accompagnate da traduzione in italiano di simile dimensione.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 e all'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

CAPO III - Commercio su aree pubbliche

Art. 10 - Posteggi, occupazione suolo pubblico e permessi di sosta

1. Ferme restando le disposizioni relative al commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, l'occupazione del suolo pubblico, per gli esercenti in forma itinerante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel codice della strada, nella legge 15.11.1993, n°507 e nel regolamento relativo al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. Gli esercenti del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi di viabilità e di sicurezza possono sostare, per la vendita delle loro merci, osservando le disposizioni e le limitazioni imposte dal Codice della Strada.

3. E', inoltre, fatto loro divieto di esercitare il commercio in forma itinerante se non per il tempo previsto dalla legge.

4. Infine, è vietato esercitare il commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo "B", nelle zone limitrofe alle aree mercatali nei giorni e tempi di svolgimento del mercato.

5. Qualora venga effettuata l'occupazione del suolo pubblico mediante esposizione di merci destinate alla vendita, gli esercenti dovranno ottenere dal Comune la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, da rilasciarsi, sussistendone i presupposti, previa domanda in carta legale.

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.

Art. 11 - Norme di esercizio

1. E' fatto obbligo agli esercenti il commercio su aree pubbliche di osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti e di attenersi agli eventuali ordini o istruzioni dei funzionari e degli agenti delle forze di Polizia. A tali esercenti è pure vietato disturbare con grida, schiamazzi o importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o servizi.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 12 - Limitazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. In tempo di notte, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, è vietata ogni attività di commercio su aree pubbliche, compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo specifica deroga comunale.

2. La violazione alla disposizione del 1° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla legge in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

Art. 13 - Vendita con ceste

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con ceste, cassette e simili, non possono deporre le medesime sul suolo che per il tempo necessario all'atto della singola vendita.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 14 - Pulizia del suolo pubblico occupato

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche esercitato a posto fisso o itinerante dovranno sempre tenere sgombro il suolo pubblico da qualunque rifiuto del loro commercio e raccogliere i residui stessi in appositi contenitori per rifiuti differenziati.

2. Con apposite disposizioni dell'autorità comunale potranno essere stabilite modalità per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato, che gli esercenti dovranno osservare.

3. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO III - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 15 - Occupazione di aree pubbliche

1. Salvo quanto disposto dal regolamento comunale e relativa tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di circolazione stradale, per ogni occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura superiore alla mezz'ora dovrà essere rilasciata, preventivamente, concessione dal Comune.

2. Possono essere effettuate, con semplice comunicazione al Comune, occupazioni di suolo pubblico di misura inferiore a 10 cmq, nei pressi degli esercizi pubblici o commerciali, per esposizione di fioriere, pannelli o altri elementi in aderenza al muro del fabbricato, in esenzione dal canone, purché non intralcino il passaggio pedonale.

3. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono le aree di uso pubblico ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

4. Quando si tratti di suolo o spazio privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, per il rilascio della concessione occorre anche il preventivo consenso scritto del proprietario.

5. Sono considerate permanenti le concessioni per occupazione di suolo pubblico di durata superiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazione di impianti; sono considerate temporanee tutte le altre di durata inferiore all'anno.

6. Le concessioni temporanee e quelle permanenti sono rilasciate dall'Ufficio di Polizia Locale del Comune, unitamente a quelle relative ai dehors dei pubblici esercizi, che dovranno comunque attenersi a criteri di decorosità, uniformità ed integrazione con l'arredo urbano secondo le caratteristiche indicate nel regolamento comunale in materia, previo parere in merito alla viabilità rilasciato dal Comando di Polizia Locale e per la struttura all'Ufficio Tecnico.

8. Per l'occupazione del suolo con strutture immobili, o comunque fisse, e del sottosuolo con tubazioni sotterranee si rimanda al regolamento comunale e agli uffici competenti.

9. Ogni concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre in ogni tempo nuove condizioni o di revocarla per i motivi e nei modi stabiliti dal successivo art. 13.

10. La violazione alle normative del presente articolo e dei seguenti, salvo diversa disposizione, è punita con la sanzione prevista dall'art. 21 del Codice della Strada se trattasi di occupazione con materiale edile o di cantiere, e dall'art. 20 del Codice della Strada se trattasi di altro tipo di occupazione oltre alla relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive.

Art. 16 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare gli spazi ed aree pubbliche in modo permanente o temporaneo, deve farne domanda rispettivamente almeno trenta o cinque giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione, in carta legale all'Amministrazione Comunale, pena il mancato rilascio della concessione entro i termini richiesti.

2. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

3. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione della occupazione all'Ufficio tecnico ed a quello di Polizia Locale mediante l'invio e-mail oppure consegnandolo a mano presso gli uffici entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

4. L'ufficio di Polizia Locale provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni di urgenza.

5. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

6. Per la domanda viene messo a disposizione un modello sul sito del comune, oppure si può scrivere in carta libera e deve contenere:

- le generalità, la denominazione o la ragione sociale del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale;
- il numero di codice fiscale del richiedente ed il numero di partita I.V.A., qualora ne sia in possesso;
- la residenza, il domicilio o la sede legale del richiedente;
- il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare e la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, corredata degli eventuali relativi elaborati tecnici.

7. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia del manufatto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

8. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canoni.

9. Le iniziative realizzate o patrocinate dal Comune comportanti occupazione di aree pubbliche, sono soggette alla preventiva richiesta, da parte del Settore Comunale competente oppure da parte dell'ente organizzatore, che valuterà come da regolamento l'eventuale attuazione del canone e la relativa autorizzazione.

10. Le occupazioni di suolo pubblico per operazioni di carico e scarico di merci, superiori all'ora, compresi i traslochi, sono soggette a concessione.

Art. 17 - Rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio comunale competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione, che viene rilasciato in carta legale, deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 16;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione (per le occupazioni permanenti durata massima 19 anni) ;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione che deve essere versato:

- per le occupazioni permanenti, all'atto del rilascio della concessione e successivamente ad anno solare entro il primo mese di ogni anno;

- per le occupazioni temporanee, all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, eventualmente ripartibile su richiesta in seguito a valutazione dell'ufficio competente;

e) l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

3. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di esercizi commerciali che chiedano, per l'esposizione delle loro merci, la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio, salvo esigenze improvvise per necessità.

Art. 18 - Decadenza e rinnovazione delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche decadono alla data stabilita per la loro durata.

2. Sono rinnovabili alla scadenza previa:

- richiesta verbale fatta dal concessionario almeno 10 giorni prima della scadenza dell'atto, per le concessioni temporanee;

- presentazione di apposita istanza in carta legale, indicante la durata del rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza, per le concessioni permanenti; pena il mancato rilascio delle stesse nei termini richiesti.

3. Il rinnovo delle concessioni viene rilasciato in carta legale.

4. Le concessioni decadono inoltre per i seguenti motivi:

- mancato pagamento del canone per l'occupazione dell'area pubblica;

- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 19 - Revocabilità, sospensione e modificabilità delle concessioni

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca, sospensione o modifica delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, inerenti l'ordine pubblico o la viabilità.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La sospensione o revoca danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, con esclusione degli interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 20 - Caratteristiche ed obblighi della concessione

1. L'esistenza della concessione è subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di igiene ed edilizia vigenti nel Comune, oltre all'osservanza delle norme del Codice della Strada e delle disposizioni contenute nella concessione stessa.

2. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/1998 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.

3. Le concessioni hanno carattere personale e non sono cedibili.

4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

5. In tutti i casi esse vengono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dalla occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine, per la durata massima di anni diciannove.

6. Rimane inteso che non si potrà iniziare l'occupazione se non dopo il rilascio della concessione. In caso contrario l'occupazione stessa verrà considerata effettuata in assenza del relativo atto concessorio.

7. La concessione deve essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si effettua l'occupazione ed il concessionario è tenuto ad esibirla ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

8. La violazione alla disposizione dell'ultimo comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 11, del C.d.S.

Art. 21 - Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione.

2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggere pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.

3. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario il versamento di una somma di denaro, fra un limite minimo di € 500,00 ed un limite massimo di € 5.000,00 a titolo di cauzione. La cauzione potrà essere versata presso la tesoreria comunale, e verrà restituita al termine dell'occupazione, previa constatazione dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi di legge e concessione.

4. In particolare, per gli spettacoli viaggianti, la cauzione è stabilita nella somma da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della dimensione e del periodo di occupazione.

5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei pedoni ed alla viabilità.

6. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

7. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dalla Autorità Comunale.

CAPO II - Disposizioni particolari

Art. 22 - Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie e simili

1. L'occupazione di suolo pubblico (marciapiede ed altre aree) con tavoli, sedie, vasi ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi ed esercizi pubblici esclusivamente da parte dei gestori dei medesimi purché rispettino le misure imposte dal C.d.s..
2. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi, anche su suolo privato, per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, di quiete pubblica ed igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione ed al rispetto delle norme prescritte nelle autorizzazioni rilasciate e/o in caso di regolamento sui dehors. Le attività non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione. I pubblici esercizi insediati su aree pubbliche o verdi non possono vendere per asporto bottiglie in vetro.
3. I marciapiedi possono essere occupati fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che resti libera una zona per la circolazione dei pedoni larga almeno 1,5 metri.
4. Qualora non esista marciapiede, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro, esterno all'occupazione e, comunque, protetto.
5. La concessione può essere anche limitata a determinati periodi o giorni dell'anno, per cui nella concessione di occupazione sarà precisato il periodo e la durata dell'occupazione stessa.
6. La suddetta forma di occupazione non è consentita in quelle località in cui, a giudizio dell'Ufficio di Polizia Locale e Ufficio Tecnico, non sia ritenuta opportuna per ragioni di viabilità o di sicurezza del traffico.
7. I concessionari dell'occupazione devono curare che i tavoli, le sedie, e quant'altro da collocare davanti ai negozi ed esercizi pubblici siano solidi, decorosi ed uniformi, in ottemperanza al relativo regolamento.
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del Codice della Strada e con la relativa sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive. Fatta salva l'applicazione di norme legislative o regolamentari superiori, la violazione delle disposizioni di cui al comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 23 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. La forma, coloritura e dizione delle insegne, vetrofanie, cartelli ed altri mezzi pubblicitari, le sorgenti luminose ed in genere qualunque iscrizione che si esponga o si affiggano in modo da essere visibili al pubblico per indicare l'esercizio di industrie, commerci, professioni, arti e mestieri o qualsiasi altra attività, dovranno rispettare le disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione e, oltre a quanto prescritto dal regolamento sulla pubblicità e da quello edilizio comunale, dovranno essere, precedentemente alla collocazione in opera, autorizzate dal Comune a seguito di approvazione dalla competente commissione comunale, sentito eventualmente il parere del Comando di Polizia Municipale.
2. A tale effetto gli interessati dovranno presentare istanza, corredata dagli opportuni disegni.

3. La stessa procedura dovrà seguirsi per ogni modificazione o restauro che si intenda apportare alle medesime, restando ferme, anche in questo caso, le disposizioni dei regolamenti della pubblicità ed edilizio suddetti.
4. Il restauro, la sostituzione o la rimozione, potranno essere ordinate dall'Amministrazione Comunale a chi di dovere, per motivi di decoro e in genere, nel pubblico interesse.
5. Fatti salvi i diritti e le tasse sulla pubblicità e sulla pubblica affissione, i detti mezzi pubblicitari non potranno sporgere sul suolo pubblico oltre i cinque centimetri fino all'altezza di metri 2.20 dal suolo.
6. Se la strada o la piazza sono provviste di marciapiede, dall'altezza di metri 2.20 sino all'altezza di metri 4.50 è permessa una sporgenza pari alla larghezza del marciapiede.
7. Sono vietate esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed impianti di pubblicità o propaganda, visibili dai veicoli transitanti sulla strada, che, per dimensione, forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio dell'Ufficio di Polizia Municipale, ingenerare confusione con la segnaletica stradale o renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che provochino abbagliamento.
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 24 - Addobbi e luminarie

1. Chiunque intenda posizionare luminarie lungo le strade del paese, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento del T.U.L.P.S, dovrà verificare il decoro ed il corretto inserimento con l'ambiente circostante, senza interferire con le luminarie già posizionate lungo le vie pubbliche da parte del Comune.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno già esistenti e gli edifici, previo consenso della proprietà, mentre non possono essere utilizzati gli impianti dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere preventivamente autorizzate e collocate ad un'altezza non inferiore a metri 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, ed a metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori di posa in opera di luminarie su suolo pubblico o su strade pubbliche o comunque nei luoghi con presenza e passaggio di persone, è tenuto a presentare al Comune una copia della necessaria dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alla norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi, anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione, gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento, la riparazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nel precedente comma.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi, mentre l'assenza di autorizzazione comporta la sanzione di cui all'art. 17 del T.U.L.P.S.
7. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione, per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni e cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata. Le spese per la collocazione, il funzionamento, il ripristino e la rimozione degli impianti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

8. In caso di mancata ottemperanza ad un eventuale ordine scritto di rimozione degli addobbi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 6.

Art. 25 - Infissioni di pali ed altri oggetti sul suolo pubblico

1. E' vietato infiggere pali od altri oggetti o comunque alterare in qualsiasi modo il suolo pubblico o la pavimentazione stradale, salvo particolare concessione rilasciata, in forma scritta, dal Responsabile del Settore Tecnico competente.
2. I concessionari sono obbligati a procedere, immediatamente dopo la cessazione dell'occupazione, al ripristino del piano o della pavimentazione stradale a loro cura e spese; in caso di ritardo od omissione l'Amministrazione Comunale provvederà in merito, a spese dei medesimi, senza pregiudizio della penalità per la contravvenzione.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 26 - Divieto di giochi

1. Sul suolo pubblico adibito al transito pedonale e veicolare, nonché sulle piazze od altre aree pubbliche destinate a giardini pubblici è vietato giocare con oggetti o animali o, salvo quanto previsto dal Codice della Strada, compiere attività sportive o manifestazioni non autorizzate che possano comunque recare intralcio alla circolazione, molestia alle persone e danni alle aree stesse.
2. E' vietato altresì, sulla carreggiata, l'uso di pattini, tavole o altri acceleratori d'andatura che possano creare pericolo per altri utenti.
3. La violazione alle disposizioni del 1° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
4. La violazione alle disposizioni del 2° comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 190 del Codice della Strada.

TITOLO IV - Igiene pubblica

CAPO I - Scarichi e pulizia di aree pubbliche e private

Art. 27 - Disposizioni di carattere generale

1. La pulizia dei centri abitati, oltre che dalle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale d'igiene, è disciplinata dalle norme del presente titolo.
2. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
3. A tale scopo, è pertanto vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico, gettarvi, depositarvi o, lasciarvi cadere o colare, in qualsiasi ora del giorno o della notte, immondizia, acqua, rottami, animali morti, avanzi di verdura e frutta e in genere, carta o piccoli oggetti, mozziconi di sigarette o qualsiasi altro rifiuto o sostanza solida o liquida che, ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico o ne infastidisca o danneggi gli utenti.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Se l'ingombro è tale da costituire "discarica" si applicano le disposizioni del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152.

Art. 28 - Pulizia dei portici, cortili, scale, orti e giardini degli edifici e dei terreni siti nel territorio comunale

1. Negli edifici di ogni genere, nei cortili, portici ed anche negli orti e giardini compresi nei centri abitati è vietato gettare o ammassare immondizie ed altre materie indicate nel comma 3 del precedente art. 27.
2. I portici, i cortili, le scale, gli anditi, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono essere mantenuti in stato di perfetta pulizia a cura dei proprietari e degli inquilini.
3. Le dette pertinenze degli edifici devono altresì essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca il normale uso o sia causa di disturbo o molestia agli abitanti.
4. È consentita la temporanea occupazione degli ingressi, portici e cortili suddetti soltanto in occasione di lavori di restauro o manutenzione degli edifici o per il carico e lo scarico di mobili e suppellettili in caso di traslochi e simili e comunque sempre fatte salve le disposizioni dei regolamenti condominiali.
5. I possessori dei terreni situati nel territorio comunale sono tenuti a provvedere al taglio dell'erba e degli arbusti ed al mantenimento dei propri possedimenti in buone condizioni igieniche ed in modo da evitare molestie al vicinato.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, ad eccezione della violazione alle disposizioni del 5° comma che è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00, pagabile in misura ridotta in € 200,00.
7. La violazione alle disposizioni del 5° comma comporta, inoltre, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Qualora l'intervento non venga eseguito entro 7 giorni, si procederà ad una ulteriore sanzione amministrativa con obbligo al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo. In caso di comproprietà la sanzione verrà applicata singolarmente ad ogni proprietario, indipendentemente dalla quota di possesso, salvo che vi sia reale prova della dissociazione del singolo dalla volontà della maggioranza.

Art. 29 - Rimozione di immondizie domestiche

1. Ferme restando le disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, effettuato mediante il servizio coordinato dal Consorzio Medio Novarese Ambiente e organizzato secondo il calendario giornaliero di raccolta del materiale differenziato, è comunque rigorosamente vietato collocare o lasciare in vista del pubblico, sulla soglia d'ingresso degli stabili o nelle loro adiacenze, cassette, pattumiere o altri recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire esalazioni e il contatto con animali o insetti, al di fuori della programmazione giornaliera prevista dal calendario di raccolta anzidetto.
2. I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie e piazze in cui viene effettuato il servizio del ritiro dei recipienti stessi a cura del Consorzio Medio Novarese Ambiente, secondo quanto disposto dal calendario di raccolta stabilito annualmente dal Consorzio stesso.
3. I recipienti e le pattumiere mancanti di copertura o comunque lordi o indecenti che, dopo il passaggio dei mezzi del servizio di raccolta della nettezza urbana, abbondantemente fuori del tempo permesso, saranno trovati, anche se vuoti, sulle soglie d'ingresso degli edifici o loro adiacenze, in vista del pubblico, potranno essere sequestrati ed ai rispettivi proprietari verrà elevata contravvenzione.
4. E' vietato spargere concimi nei luoghi aperti al pubblico, recinti, stalle, o comunque nelle pertinenze delle abitazioni o ad una distanza inferiore a 50 metri da esse.

5. E' altresì vietato rovistare e prelevare rifiuti o immondizie dalle pubbliche strade, da altri luoghi pubblici o dall'isola ecologica comunale.
6. I rifiuti devono essere differenziati per la raccolta in ottemperanza alle disposizioni indicate dal Consorzio Medio Novarese Ambiente, incaricata del servizio di raccolta e vigilanza, nei giorni e gli orari indicati dalla stessa.
7. Non si possono depositare rifiuti in modo indifferenziato su tutto il territorio del Comune di Grignasco.
8. È vietato depositare nei pressi dei cestini di raccolta stradali scarti riconducibili a rifiuti domestici non conferiti in raccolta differenziata.
9. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
10. Nel caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 6 e 7, per la seconda volta nell'arco di cinque anni, la sanzione applicabile viene quantificata nel terzo del massimo edittale. Nel caso, infine, di ulteriori successive recidive infraquinquennali, verrà applicata la sanzione massima prevista dal presente articolo.

Art. 30 - Scarico di oggetti e materiali dalle finestre degli edifici

1. È vietato scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, calcinacci o materiale vario ed ogni altro residuo di demolizione, avanzi di verdura e di frutta ed in genere, sostanze solide o liquide e ogni oggetto che possa creare pericolo al pubblico transito, sui cortili interni, sui tetti, negli orti e giardini attigui o prospicienti le abitazioni.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, salvo eventuale risarcimento dei danni.

Art. 31 - Scarico di materiale in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche ecc.

1. È vietato gettare o versare in corsi d'acqua, nelle fognature, nei canali di scolo, nelle fontane pubbliche, nei pubblici servizi, ecc. qualunque materia che possa impedirne o comunque rendere difficoltoso il corso e produrre esalazioni maleodoranti o molestie dannose, nonché inquinamento delle falde superficiali ai sensi degli allegati al D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 suddetto.

Art. 32 - Operazioni apportanti polvere sul luogo pubblico

1. È vietato effettuare, nell'interno dei negozi, delle abitazioni e dei cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e così pure compiere sulle soglie delle porte delle abitazioni e dei negozi e sulle corti in comune operazioni che risultino pericolose, scomode o moleste a terzi.
2. Sul suolo pubblico è parimenti vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria od altro dalle finestre e balconi delle abitazioni e da qualsiasi altra apertura.
3. Per le abitazioni che non hanno finestre, balconi ed altre aperture prospicienti cortili interni, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate sino alle ore 8.00 antimeridiane, da marzo ad ottobre inclusi e fino alle ore 9.00 negli altri mesi.
4. Nei cortili interni lo scuotimento, la battitura e lo spolveramento sarà consentito sino alle ore 10.00.
5. Lungo le scale e sui pianerottoli interni alle abitazioni sono rigorosamente vietate le operazioni suddette.

6. Le operazioni consentite dalla presente disposizione dovranno essere effettuate a condizione che non vi siano finestre e porte aperte dei piani sottostanti e purché nelle pubbliche vie non vi sia, in quel momento, transito pedonale e, comunque, tenendo presenti gli accorgimenti e usando le necessarie precauzioni per non recare molestia e danno al vicinato ed al pubblico.

7. I proprietari degli edifici, negozi, esercizi pubblici, magazzini ed altri simili locali, qualora intendano spazzare il marciapiede antistante i locali stessi, dovranno prima annaffiarlo in modo da impedire il sollevamento della polvere e dovranno raccogliere le spazzature in appositi recipienti o sacchetti per conferirle negli appositi contenitori presso l'isola ecologica comunale o smaltirle secondo le regole dettate per la raccolta dei rifiuti.

8. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 33 - Disposizioni per i negozi, le botteghe e gli esercizi pubblici

1. È vietato ai titolari di negozi, botteghe ed esercizi pubblici prospicienti le aree pubbliche di versare o depositare sulle pavimentazioni dei marciapiedi, dei portici, delle vie e delle piazze i rifiuti e le immondizie provenienti dai loro locali di vendita, salvo diverse disposizioni relative alla raccolta differenziata dell'immondizia.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 3° del Codice della Strada.

Art. 34 - Divieto di scarico di acqua e neve

1. È fatto divieto ai proprietari, agli inquilini delle abitazioni ed ai titolari dei negozi, botteghe, esercizi pubblici e simili situati ai piani terreni degli edifici medesimi, di gettare acqua che possa congelarsi sui marciapiedi o sulle strade antistanti le proprie abitazioni.

2. È vietato lo scarico della neve dei cortili sul suolo pubblico.

3. Il Sindaco, in casi di assoluta urgenza e necessità, potrà autorizzare, con la prescrizione di apposite cautele, che la neve accumulatasi su tetti, balconi e terrazzi venga gettata sulle vie e piazze o altre aree pubbliche.

4. L'Autorità Comunale, in casi di eccezionale gravità, potrà anche ordinare ai cittadini di rimuovere la neve dai tratti di marciapiede e di strada antistante le proprie abitazioni.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 35 - Svuotamento dei pozzi neri

1. Lo svuotamento a mano dei pozzi neri e l'espurgo di fogne o canali è ammessa solo quando non sia possibile far ricorso all'apposito servizio per la vuotatura inodora, e dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme stabilite dal vigente regolamento comunale d'igiene.

2. Le operazioni suddette sono vietate, in vicinanza di vie ed aree pubbliche, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

3. I proprietari e gli utenti dei beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri.

4. Salvo le altre diverse penalità previste dalle leggi sanitarie e dal regolamento comunale d'igiene o da leggi speciali in materia, la violazione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 36 - Trasporto di letame

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15 del Codice della Strada, il trasporto del letame dovrà effettuarsi con veicoli o mezzi chiusi ed idonei ad evitarne il disperdimento e con le modalità prescritte dal vigente regolamento comunale d'igiene.
2. La violazione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

CAPO II - Disposizioni per le attività commerciali e industriali

Art. 37 - Disposizioni per i concessionari di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Agli esercenti e gestori di esercizi pubblici (bar, caffè, tavole calde, ristoranti, latterie, ecc.) che siano stati autorizzati, a norma dell'art. 15 del presente regolamento, ad occupare spazi ed aree pubbliche con tavoli, sedie, o in qualunque altro modo, è fatto obbligo di non gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o consentire che altri lo facciano, sul suolo pubblico rifiuti, solidi o liquidi, od altri residui che possano comunque sporcare il suolo stesso.
2. In ogni caso fa carico ai concessionari medesimi l'immediata relativa pulizia e comunque la pulizia dell'area occupata al termine di ogni giornata.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 38 - Disposizioni per i commercianti ambulanti

1. Sulle aree dei pubblici mercati ed in quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale per l'esercizio del commercio ambulante, concesse ai venditori ambulanti a posto fisso o itinerante di generi alimentari e simili o di altra mercanzia, nonché ai raccoglitori o incettatori di stracci, rifiuti delle merci o derrate oggetto del loro commercio od industria, è fatto obbligo di non gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere sul suolo pubblico residui o rifiuti delle merci o derrate oggetto del loro commercio o industria.
2. Si richiamano, in merito, le disposizioni dell'art. 14 del presente regolamento che disciplinano la raccolta dei residui o rifiuti medesimi.

Art. 39 - Esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali

1. L'esercizio dell'attività industriale, artigianale e commerciale è vietato sulle porte delle abitazioni, botteghe o magazzini prospicienti le aree pubbliche.
2. A coloro che per l'esercizio delle suddette attività debbono compiere operazioni che determinano fumi, esalazioni o odori nauseanti o molesti, è altresì vietato di eseguire le operazioni stesse in locali privati, senza l'applicazione delle cautele tecniche necessarie per evitare emissioni moleste o nocive.
3. Salve le azioni ex art. 844 C.C. e 674 C.P., la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

CAPO III - Insudiciamento del suolo

Art. 40 - Lavaggio e riparazione di veicoli e di autoveicoli

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, autoveicoli, vetture, carri e simili.

2. E' altresì vietata nei luoghi suddetti la riparazione dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che sia determinata da forza maggiore e la loro durata sia limitata o che vi sia l'autorizzazione del Sindaco.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 41 - Getto di opuscoli

1. È vietato gettare sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, opuscoli, foglietti od altro materiale od oggetti che possano, comunque, lordare il suolo e disturbare il pubblico e la circolazione veicolare.

2. Saranno ritenuti responsabili in solido sia l'autore effettivo del gettito, sia il committente, sia qualsiasi altro nominativo figurante sul suddetto materiale o al quale si possa, da esso, risalire.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO V - Disposizioni per gli animali

CAPO I - Norme riguardanti gli animali

Art. 42 - Detenzione di animali in centro abitato

1. È consentito detenere presso la propria abitazione, purchè idonea, esclusivamente animali da compagnia e/o guardia e, comunque, trattandosi di cani e gatti, in numero non superiore rispettivamente a cinque e dieci.

2. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato.

3. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.

4. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare. Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di: 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini.

5. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.

6. Coloro che intendano detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.

7. Il Servizio di Igiene Pubblica, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:

- l'idoneità degli impianti di stabulazione;

- la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori: gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dal confine delle proprietà vicini;

- le modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici.

8. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

9. Nelle piazze e vie pubbliche o aperte al pubblico transito è proibito lasciar vagare senza custodia pecore, capre, suini, bovini e simili, isolati o in gruppo.

10. L'eventuale transito di gruppi degli animali suddetti potrà essere autorizzato dal Sindaco, purché sotto adeguata custodia, con determinazione di itinerari e modalità da eseguire.

11. Gli animali posti in vendita nei negozi specializzati o nelle fiere stagionali devono essere tenuti in buone condizioni igienico-sanitarie.

12. La violazione alle disposizioni del presente articolo, constatata eventualmente anche dal personale tecnico della A.S.L., è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo della rimozione degli impianti di stabulazione illegali e l'allontanamento degli animali detenuti in condizione illecita.

Art. 43 - Animali incomodi al pubblico transito o pericolosi

1. E' vietato far circolare o lasciar vagare senza permesso, qualsiasi animale, di proprietà o in detenzione, che possa tornare incomodo alla circolazione cittadina ed introdurlo in negozi o esercizi pubblici.

2. Gli animali, di qualsiasi specie, che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per le strade e le piazze pubbliche legati o altrimenti messi in sicurezza, ed eventualmente chiusi in gabbia in modo che sia loro impossibile nuocere.

3. Devono inoltre essere accompagnati da un adeguato numero di persone esperte nel modo di condurli e trattenerli.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 44 - Animali liberi

1. Non è consentito nutrire animali domestici liberi in luogo pubblico.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad 500,00.

CAPO II - Disposizioni per i cani e gli animali d'affezione

Art. 45 - Registrazione dei cani

1. Chiunque sia possessore o detentore di cani, è obbligato a rispettare le normative nazionali, regionali e sanitarie Asl vigenti.

Art. 46 - Obblighi dei proprietari dei cani

1. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all'A.S.L. -Servizio Veterinario- che gestisce l'Anagrafe Canina Regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento della sede di detenzione.

3. L'inosservanza degli obblighi fissati dagli articoli 39 e 40 è punita con le sanzioni stabilite dall'art. 5 della L. 281/91 e dall'art. 12 della L.R. 18 del 19.07.2004.

Art. 47 - Obbligo di guinzaglio e museruola

1. Sulle pubbliche vie e piazze e negli altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio, oppure essere muniti di museruola idonea ad impedire offese ai passanti, fermo restando il divieto assoluto di introdurre i cani nei luoghi di pubblico divertimento, negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, fatte salve le sanzioni Penali.

Art. 48 - Obbligo di pulizia escrementi

1. I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sull'area pubblica.
2. Questi, durante la circolazione su aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere muniti di idonei strumenti per la raccolta degli escrementi dei cani e sono tenuti, nel rispetto dei diritti dei cittadini non possessori di cani, a raccogliere quelli prodotti dai propri animali.
3. Il mancato possesso di strumenti idonei alla pulizia è punito con la sanzione amministrativa. La mancata pulizia è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, pagabile in misura ridotta in € 50,00, e con la sanzione accessoria dell'obbligo di pulizia degli escrementi.

Art. 49 - Cani vaganti

1. La presenza di cani randagi o vaganti deve sempre essere denunciata agli organi di Polizia Locale del Comune.
2. I cani vaganti e gli altri per i quali non siano state interamente osservate le disposizioni che precedono e per i quali si presume una omessa custodia o un abbandono, saranno accalappiati e tenuti sotto sequestro nei canili convenzionati con il Comune, qualora il proprietario non si renda noto immediatamente, prima cioè che il cane venga accalappiato.
3. Essi verranno accalappiati e mantenuti sotto sequestro presso il canile sanitario per un periodo di osservazione che, di norma, sotto la supervisione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Durante il periodo di osservazione, i cani privi di tatuaggio o microchip verranno iscritti all'Anagrafe Canina e verrà loro apposto il microchip identificativo; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e agli eventuali necessari trattamenti terapeutici e/o profilattici.
4. Se il proprietario si rende noto prima dell'accalappiamento, verrà omesso il sequestro del cane e si procederà alla contestazione della contravvenzione per omessa custodia dell'animale con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ed in caso di recidiva con la sanzione amministrativa da € 500,00.
5. Se il proprietario si rende noto successivamente, oltre all'applicazione della suddetta sanzione saranno poste a suo carico le spese per la cattura ed il mantenimento del cane relativo al periodo di custodia presso il canile municipale.
6. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati o dotati di microchip, il canile sanitario provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale, con addebito delle relative spese.
7. I cani sequestrati come indicato in precedenza e non reclamati dai loro padroni entro 60 giorni, verranno lasciati in custodia presso i canili rifugio e saranno affidati a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 50 - Rifugi per cani

1. Nei rifugi per cani non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria, né cani ceduti definitivamente dai proprietari.
2. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e microcippati presso il Canile Sanitario. L'eventuale custodia temporanea a pagamento degli animali di proprietà deve essere effettuata in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali secondo il regolamento di attuazione della L.R. 34/93.
3. Il Responsabile del Rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico da cui risultino la data dell'introduzione, il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico, il numero di microchip, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.

4. I Rifugi per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi Veterinari dell'ASL, mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
5. Il Comune può fornire alle associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi, a condizione che le suddette operino con dimostrata efficacia per l'affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
6. Il Comune, per la realizzazione di rifugi, può concedere in comodato alle Associazioni per la protezione degli animali un terreno idoneo per l'edificazione.
7. L'Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
8. L'Associazione per la Protezione degli animali che gestisce il Rifugio deve nominare un direttore responsabile dell'organizzazione e della gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l'assistenza zoiatrica.
9. L'attività delle Associazioni nella gestione dei Rifugi deve essere documentata da un'apposita relazione annuale da inviarsi al Comune ed all'ASL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e ceduti.

Art. 51 - Cani morsicatori e soggetti morsicati

1. Qualora vi siano dei cani ed i gatti morsicatori di persone od animali, verranno applicate le normative vigenti nazionali, regionali e del servizio Asl.

Art. 52 - Casi di rabbia

1. La denuncia dei casi, anche solo sospetti, di rabbia negli animali e la denuncia di morsicature di persone da parte degli animali stessi deve essere obbligatoriamente inoltrata al Sindaco che provvederà a disporre tutti gli accertamenti del caso da parte dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario dell'A.S.L., ciascuno secondo le proprie competenze.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, circa le malattie infettive e diffuse, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e tutto quant'altro concerna l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito alle normative vigenti nazionali, regionali e sanitarie.

CAPO III - Norme contro il maltrattamento animale

Art. 53 - Divieti riguardanti gli animali

1. È fatto divieto di mettere in atto comportamento lesivi nei confronti degli animali che contrastino con le vigenti disposizioni di legge.
2. È fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.
3. È fatto divieto di addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
4. È fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'A.S.L., da altri enti autorizzati e da associazioni protezionistiche a scopo di controllo demografico e per fini zooprofilattici.
5. È fatto divieto di mettere animali in spazi angusti, o di superficie inferiore ad otto metri quadri per cane adulto, privi dell'acqua e del cibo necessari. Il trattamento degli animali d'allevamento è definito dalle vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi.
6. È fatto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una misura adeguata ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo

di lunghezza di almeno cinque metri, onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

7. Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Art. 54 - Popolazione felina

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Art. 55 - Animali in cattività

1. È fatto divieto di detenere animali che non si possano adattare alla cattività. E', inoltre, vietato detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 56 - Sanzioni relative ai capi II e III

1. Salvo che il fatto costituisca reato contemplato dal Codice Penale o perseguibile con altra disposizione a carattere generale, le violazioni ai capi II e III del titolo V del presente regolamento saranno accertate e punite ai sensi dell'art. 5 della legge 281/91, dall'art. 15 della L.R. 34/93 e dall'art. 12 della L.R. 18/04.

TITOLO VI - Ordine pubblico, decoro, moralità e buon costume

CAPO I - Divieti riguardanti suolo pubblico e opere pubbliche

Art. 57 - Atti vietati sul suolo pubblico e nei luoghi pubblici

1. Oltre ai divieti previsti dal presente regolamento rispettivamente per la "occupazione del suolo pubblico" e per la "nettezza delle aree pubbliche o aperte al pubblico" dei centri abitati, è vietato:

a. sdraiarsi sui gradini dei monumenti e dei palazzi, o sdraiarsi per dormire sulle panchine, nonché sedere o sdraiarsi nelle strade e nelle scale degli edifici pubblici;

b. introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e nelle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire e compiere atti contrari alla decenza, al pubblico decoro, alla moralità e comunque tali da recare disturbo alla quiete pubblica;

c. depositare involti od oggetti di qualsiasi specie sui gradini dei monumenti, sulle soglie, sui davanzali, sui muri di cinta e simili degli edifici pubblici e privati o lasciarli incustoditi in luoghi pubblici;

d. affiggere o depositare su beni mobili o immobili pubblici scritte, disegni o altri oggetti senza autorizzazione dell'ente proprietario;

e. lanciare oggetti da ponti, cavalcavia o sovrappassi o contro veicoli e/o mezzi in movimento;

f. salire o arrampicarsi, per qualsiasi circostanza, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle colonne, sui pali o sostegni della pubblica illuminazione, sugli alberi, sulle cancellate, nonché camminare e sdraiarsi sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;

g. far mostra di tutto ciò che possa comunque recare offesa al decoro pubblico;

- h. esercitare la caccia nel centro abitato;
 - i. gettare o abbandonare materie in stato di combustione;
 - j. far pascolare animali, domarli, addestrarli o attaccarli ai muri esterni fronteggianti le strade e le piazze;
 - k. non osservare diligentemente gli obblighi e i divieti contenuti nei cartelli collocati dalla Pubblica Amministrazione, anche su aree di proprietà della stessa situate su tutto il territorio comunale.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
3. La violazione alle disposizioni del punto c. e d. del presente articolo comporta la sanzione accessoria del ripristino materiale dello stato dei luoghi a cura del trasgressore.

Art. 58 - Divieti relativi alle aree verdi

1. Nei giardini pubblici e comunque nelle aree verdi è vietato:
- a. circolare e sostare con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani tenuti al guinzaglio, nelle aree riservate ai pedoni;
 - b. circolare e sostare a piedi o con veicoli sulle aiuole e sugli spazi erbosi;
 - c. far circolare cani sulle aiuole e sugli spazi erbosi;
 - d. introdurre e far circolare i cani nei luoghi ove vige divieto segnalato da apposito cartello;
 - e. collocare sedie, panche, ceste, baracche ed altre cose fisse o mobili salvo autorizzazione comunale;
 - f. lordare, distruggere, danneggiare o spostare i sedili, le panchine, dormirvi e starvi sdraiati;
 - g. danneggiare le siepi, cogliere i fiori, sradicare piante, tagliare alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scuoterli e scagliare contro di essi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, fiori, foglie e frutti;
 - h. rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi oggetto posto a protezione o recinzione delle aiuole ed a confine dei viali, o altri beni pubblici;
 - i. passare o coricarsi sulle zone erbose non ammesse al pubblico, sedersi ai margini delle aiuole, camminarvi sopra e danneggiarle;
 - j. otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli;
 - k. trattenersi o introdursi nei giardini stessi dopo l'orario di chiusura;
 - l. l'uso delle attrezzature delle aree-gioco in dotazione ai parchi per lo svago dei bambini alle persone maggiori di anni tredici;
 - m. non osservare scrupolosamente le indicazioni ed i divieti contenuti nei cartelli appositamente collocati.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 , oltre all'eventuale rimborso dei danni causati.

Art. 59 - Vasche e fontane

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 31 del presente regolamento, è vietato gettare nelle vasche o nelle fontane pubbliche pietre, detriti, e qualsiasi materia solida o liquida ed otturare le pilette.
2. E' altresì vietato usare dell'acqua delle fontanelle pubbliche per usi diversi da quello strettamente potabile cui sono destinate.
3. In prossimità delle fontanelle è vietato lavare veicoli, animali, verdura, pesce, indumenti, recipienti ed altri oggetti.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 60 - Edifici pubblici e privati ed impianti di pubblico interesse

1. È vietato danneggiare o deturpare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici o i manufatti pubblici e privati, i monumenti, i muri e le cancellate dei giardini, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
2. È altresì vietato smuovere o comunque guastare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere, le feritoie stradali, le fognature e loro accessori, le targhe, le frecce di direzione, gli spartitraffico e gli altri segnali stradali, nonché danneggiare in qualsiasi modo i pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni altro accessorio o impianto della pubblica illuminazione, del gas e del pubblico acquedotto o comunque arrecarvi danni che ne impediscano la funzionalità e l'utilizzo.
3. È altresì vietato l'ingresso con mezzi di trasporto nel Cimitero comunale, salvo esplicita e nominale autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale competente e pena, oltre a quanto previsto dal successivo comma, l'immediato ritiro del permesso in caso di abuso anche da parte del custode del cimitero.
4. Salve le disposizioni di cui all'art. 15 del Codice della Strada, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 61 - Manifesti, scritte, disegni e stampati

1. È vietato imbrattare con scritte, figure, disegni ecc., come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori o altre materie i muri esterni e le porte degli edifici pubblici e privati, il piano stradale ed i monumenti.
2. Il Sindaco, mediante ordinanza provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore.
3. È altresì vietata l'affissione di manifesti, avvisi, stampati, ecc. fuori dagli appositi spazi e riquadri a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale a norma delle vigenti disposizioni in materia, salva speciale autorizzazione della stessa.
4. I manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubbliche affissioni dovranno essere affissi esclusivamente dall'apposito servizio comunale a norma del vigente regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
5. L'affissione dei manifesti, avvisi, stampati e, in genere, di qualunque mezzo pubblicitario è vietata sui muri delle chiese, sui monumenti, sulle opere d'arte e sugli edifici comunque dichiarati di importanza monumentale, storica ed artistica, anche se di semplice interesse locale.
6. È vietato stracciare, coprire o comunque imbrattare, alterare o deturpare i manifesti ed avvisi pubblici affissi a cura o per concessione del servizio comunale suddetto.
7. È vietato il posizionamento di cavalletti pubblicitari lungo le vie e le piazze del centro abitato.
8. È inoltre vietato apporre manifesti, gonfaloni, cartelli, striscioni, fili, luminarie o qualsiasi oggetto sui pali dell'illuminazione pubblica, su quelli della segnaletica stradale e sui relativi cartelli.
9. È altresì vietato esporre in pubblico, distribuire o offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano comunque offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.
10. La violazione della disposizione del comma 1 del presente articolo comporta la denuncia o la querela ai sensi dell'art. 639 c.p., a seguito della cui condanna il colpevole procederà, ipso iure, al ripristino materiale dello stato dei luoghi o, se già eseguito dalla Pubblica Amministrazione, alla rifusione delle spese conseguite.
11. Salve le sanzioni penali, la violazione alle restanti disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

CAPO II - Obblighi relativi agli edifici

Art. 62 - Manutenzione degli edifici

1. I proprietari degli edifici privati sono obbligati a mantenere in buono stato di conservazione le facciate esterne, le porte, le persiane, le inferriate, i davanzali delle finestre, i graticolati delle cantine, i serramenti, l'androne e le scale delle case, nonché le porte, le serrande, le vetrine, i cartelli ed ogni altro infisso prospiciente l'esterno dei negozi, esercizi pubblici, e simili.
2. Dovranno essere altresì mantenute in buono stato le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. I proprietari dei fabbricati hanno altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinteggiatura delle facciate esterne dei rispettivi fabbricati e degli infissi ogni qualvolta che dette opere si rendano necessarie per l'estetica ed il decoro, o a richiesta dell'Autorità Comunale, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.
4. Essi hanno inoltre l'obbligo di estirpare l'erba lungo tutta la fronte dei rispettivi fabbricati e dei muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede e per il tratto di almeno un metro.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria dell'obbligo dei lavori, pena l'esecuzione forzata da parte del Comune con l'onere delle spese a carico del contravventore.
6. Nel caso di edifici fatiscenti ed in avanzato stato di degrado, la proprietà dovrà provvedere a schermare l'edificio stesso con idonei pannelli entro 180 giorni dall'invito a provvedere, emesso dal competente Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione massima edittale di € 500,00 ad ogni singolo proprietario, che verrà reiterata in caso di inottemperanza a distanza di un anno, senza limiti temporali.

Art. 63 - Manutenzione canali di gronda

1. I proprietari di fabbricati sono obbligati a mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in stato di conservazione tale da impedire che le acque cadano sui marciapiedi, vie e piazze pubbliche.
2. I canali suddetti devono avere ampiezza sufficiente a scaricare in appositi fognoli.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 64 - Scarichi di servizi igienici

1. Gli scarichi di qualsiasi servizio igienico, lavandino, o simili devono essere incanalati e collegati alla pubblica rete fognaria in modo da evitare infiltrazioni e rigurgiti sul suolo pubblico o emanazioni insalubri e pericolose.
2. Si richiamano in merito le disposizioni delle legge regionale n° 13 del 26.3.90, per gli scarichi civili che immettono nella pubblica fognatura.
3. E' severamente vietato l'allacciamento di scarichi civili, industriali, artigianali e di qualsiasi altra natura in caditoie stradali per la raccolta di acque piovane e nei pozzetti di ispezione della civica fognatura.
4. Salvo che il fatto costituisca reato o più grave violazione amministrativa, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 65 - Collocamento oggetti di ornamento ed altri infissi

1. I proprietari e gli inquilini degli edifici devono curare che i vasi da fiore, le gabbie da uccelli, i sostegni delle tende e tutti gli altri oggetti di ornamento posti sulle finestre e sui balconi siano assicurati in modo da non cadere sui marciapiedi, vie o piazze sottostanti producendo danni a terzi.
2. Parimenti deve essere posta la massima cura ed adottati gli opportuni accorgimenti e precauzioni per evitare la caduta di acqua sul suolo pubblico o sui muri sottostanti in conseguenza dell'innaffiamento di fiori posti sulle finestre e sui balconi.
3. Salve le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è vietato infiggere uncini ed ogni altra sorta di chiodi all'esterno dei muri fiancheggianti il suolo pubblico ad una altezza inferiore a metri 2.50.
4. È vietata l'installazione di apparati esterni degli impianti di condizionamento dell'aria che sporgano oltre 5 cm sul suolo pubblico o che scarichino su di esso, come anche l'installazione di antenne paraboliche satellitari sui balconi in vista di pubbliche vie o piazze, come previsto dallo specifico Regolamento in materia.
5. È altresì vietato esporre ferri taglienti ed altri oggetti pericolosi di qualsiasi forma e materia che possono ingombrare il transito o arrecare danno o pregiudizio ai passanti, nonché collocare, per l'accesso ai negozi o locali a piano terreno, e contro i muri delle case verso la pubblica via, scalini, banchi, tavolati od altro oggetto mobile sporgente oltre il filo del muro.
6. Ferma restando l'osservanza del regolamento edilizio comunale, gli impianti di illuminazione esterna dei negozi, esercizi pubblici, ecc., e delle case devono essere collocati in modo da non arrecare incomodo o danno ai pedoni ed ai veicoli.
7. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone d'ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. Detta targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore a 50 cm quadrati.
8. Salve le sanzioni previste dal Codice Civile, dal Codice Penale e dal Regolamento comunale antenne paraboliche (€ 25,00-500,00), la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive, della rimessa in pristino dei luoghi o dell'obbligo di eseguire quanto prescritto.

Art. 66 - Esposizione di panni ed oggetti particolari

1. È vietato esporre, distendere o appendere per qualsiasi motivo, biancheria, panni, o simili fuori dalle finestre, all'esterno di terrazzi, balconi, poggioli, ecc. prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, rispettando il decoro.
2. È altresì vietato collocare materiale di genere pornografico nelle vetrine esposte nelle vicinanze di chiese e scuole.
3. La violazione alle disposizioni del primo comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00, mentre quella del secondo comma, salvo che il fatto costituisca reato o più grave violazione amministrativa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 70,00 ad € 500,00.

Art. 67 - Tende solari

1. Le tende sporgenti su area pubblica devono essere sempre mantenute in buone condizioni di conservazione, di uso, essere solidamente assicurate ed avere il loro bordo inferiore ad un'altezza non minore di metri 2,20 dal suolo. La sporgenza massima delle tende parasole può raggiungere le dimensioni di metri 1,20 e non può comunque superare, in presenza di marciapiede, la larghezza dello stesso.

2. In caso di necessità l'Ufficio di Polizia Municipale ne stabilisce o limita la sporgenza in relazione alle esigenze della circolazione.
3. In caso di forte maltempo le tende devono essere ripiegate salvo diverse disposizioni del servizio di Polizia Municipale.
4. Ferme le disposizioni del regolamento edilizio, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

Art. 68 - Concimazione di orti e giardini

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 29, nel centro abitato è assolutamente vietata la concimazione degli orti e giardini con materiali cloacali o sostanze fetide.
2. All'esterno del centro abitato, come definito con apposita deliberazione consiliare, la concimazione suddetta con sostanze organiche emananti esalazioni moleste è permessa alla distanza di almeno 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 11.00 alle ore 19.00. Nel caso sia effettuata su terreni confinanti con le abitazioni, deve procedersi ad immediato interrimento dei letami stessi, verificando di dare il minor disagio possibile agli occupanti delle abitazioni vicine.
3. La violazione alle altre disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

CAPO III - Pubblica decenza

Art. 69 - Decenza pubblica e personale

1. È vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi o manufatti a ciò destinati.
2. È del pari vietato imbrattare in qualche modo o danneggiare i servizi igienici pubblici ed i locali a ciò destinati, nonché gli oggetti di loro corredo.
3. È pur vietato allontanarsi dai locali igienici pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 70 - Disciplina dei bagni in luogo pubblico

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico è assolutamente vietato bagnarsi o lavarsi nelle pubbliche vasche e fontane.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

CAPO IV - Disposizioni di sicurezza e contrasto al degrado urbano

Art. 71 - Accattonaggio

1. In tutto il territorio comunale, su ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, è vietato porre in essere ogni forma di accattonaggio.
2. È vietato molestare i passanti offrendo piccola oggettistica.
3. È vietato avvicinarsi ai veicoli in circolazione al fine di offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo.
4. È vietato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse, individuare posteggi liberi o offrire servizio di custodia abusiva.

5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

6. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature e merci impiegate nell'attività, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Art. 72 - Trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di commercio, è vietato il trasporto a mani di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) in tutto il territorio comunale da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale.

2. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facente parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione.

3. Le violazioni al comma 1 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 73 - Prostituzione

1. È vietato stazionare in area pubblica e sulla pubblica via del centro abitato assumendo atteggiamenti o indossando abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio. La violazione si concretizza con qualsiasi comportamento non equivoco che ingeneri la convinzione che la persona stia esercitando attività di prostituzione nonchè ponendo in essere atti finalizzati a richiamare i conducenti dei veicoli in transito con l'intenzione di farli rallentare o fermare.

2. In tutto il centro abitato è vietato contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi motivo con soggetti che esercitino palesemente l'attività di prostituzione su strada o che, per l'atteggiamento o l'abbigliamento, manifestino l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Se l'interessato alla prestazione sessuale si trova a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la sola fermata del veicolo finalizzata a prendere contatto con il soggetto dedito al meretricio oppure consentendone la salita sul veicolo.

3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai volontari delle associazioni e delle istituzioni che perseguono fini di solidarietà verso le prostitute, nell'ambito delle attività di competenza, e nei confronti di conducenti ed equipaggi dei veicoli di cui all'articolo 177 del Codice della Strada.

4. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale previste dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 e dal vigente Codice Penale, le violazioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 500,00, pagabile in misura ridotta di € 300,00, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro eventualmente corrisposto al soggetto dedito al meretricio come corrispettivo della prestazione sessuale, quale cosa che costituisce oggetto della violazione commessa, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

Art. 74 - Consumo di sostanze alcoliche

1. È vietato detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare in luogo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione esistenti,

ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati.

2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 75 - Obbligo di mostrare il volto scoperto

1. È vietato l'uso di qualunque indumento finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 450,00 a € 500,00, pagabile in misura ridotta di € 490,00, salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi della Legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 76 - Divieto di stazionamento di rimorchi staccati dal veicolo trainante

1. È vietato, su tutte le aree pubbliche o comunque ad uso pubblico, fatto salvo autorizzazione specifica, lo stazionamento di rimorchi staccati dal veicolo trainante, ed in particolar modo se destinati al trasporto di materie pericolose.

2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, oltre alle eventuali sanzioni previste dal C.d.s.

TITOLO VII - Quietè pubblica, mestieri, arti e industrie rumorosi e incomodi

CAPO I - Quietè pubblica

Art. 77 - Atti contrari alla quietè pubblica

1. Sono considerati, senza deroga per la generalità, atti contrari alla quietè pubblica e, come tali vietati, gli schiamazzi, i suoni, i canti, gli alterchi, le grida, nonché gli atti di molestia nelle vie e piazze ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, e i rumori dovuti all'inefficienza dei dispositivi silenziatori dei veicoli, tanto di giorno che di notte.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale, dall'art. 155 del Codice della Strada relativamente ai rumori prodotti dai veicoli a motore e dalle disposizioni della Legge 26.10.1995, n° 447 sull'inquinamento acustico e relative determinazioni, approvate con D.P.C.M. 14.11.1997 e con D.P.C.M. 16.4.1999, n° 215.

Art. 78 - Animali rumorosi

1. Nei centri abitati del Comune è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini, ecc., di cani o altri animali in modo da disturbare, specialmente di notte, la pubblica quietè.

2. I proprietari o detentori di animali, ove, su richiesta, venga verificata la violazione della suddetta norma, oltre ad incorrere nella contravvenzione alla disposizione predetta, saranno invitati dagli agenti municipali a rimuovere le cause che hanno provocato il disturbo della quietè pubblica e privata.

3. In caso di reiterazione della violazione, il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari caso per caso, sentito, se del caso, il Servizio Veterinario dell'ASL.

4. La violazione alle disposizioni del comma primo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 79 - Apparecchi radio o di diffusione musica per esterno, televisori ed avventori di negozi e pubblici esercizi

1. Il funzionamento per pubblicità di apparecchi radio o di diffusione di musica per l'esterno, televisori ed altri apparecchi riproducenti suoni, è consentito nei negozi di vendita a condizione che il livello del suono sia tenuto basso in modo da non recare disturbo alla pubblica quiete e con l'osservanza dell'orario seguente:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del mattino;
- dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del pomeriggio.

2. Negli esercizi pubblici l'uso degli stessi apparecchi, se autorizzati dalla competente autorità comunale a norma dell'art. 19, n° 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, sarà consentito, nelle ore di apertura dei locali medesimi, a condizione che il livello del suono sia tenuto moderato e tale da non disturbare i clienti e la quiete pubblica a giudizio del competente ufficio dell'Azienda Regionale di Protezione Ambientale.

3. I titolari degli esercizi pubblici hanno, altresì, l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, approntando mezzi idonei, ed eventualmente anche personale addetto, per invitare gli avventori a non disturbare la quiete pubblica. Qualora detti strumenti non sortiscano effetto, il gestore del locale deve allertare la forza pubblica affinché vengano allontanate le persone che recano disturbo.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

5. Nel caso di recidiva si procederà alla sospensione delle autorizzazioni commerciali per un periodo di 10 giorni, oltre all'applicazione del massimo della suddetta sanzione pecuniaria.

Art. 80 - Emissioni sonore da traffico veicolare

1. Ferme restando le disposizioni in materia previste dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione, durante la circolazione nei centri abitati i conduttori di veicoli di qualunque specie sono obbligati ad evitare ogni rumore molesto comunque causato.

2. È vietato lasciare in sosta veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore con accelerazioni non necessarie, utilizzando il motore a regime elevato, quando il veicolo stesso è fermo.

3. È altresì vietato provare nelle vie pubbliche o nelle aree private dei centri abitati il funzionamento dei motori in modo da provocare scoppi, rombi, o rumori molesti o produrre stridio di pneumatici senza motivazione.

4. È anche fatto divieto di utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per riproduzioni sonore installati o trasportati a bordo dei veicoli, in special modo se vengono lasciati vetri o tettucci aperti, in modo da disturbare la pubblica quiete.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa prevista dell'art. 155 del Codice della Strada.

Art. 81 - Cortei civili, processioni o cerimonie religiose

1. Le cerimonie religiose od altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni religiose o cortei civili nelle pubbliche vie sono subordinate al preventivo avviso all'autorità comunale, oltre che al Questore, da parte degli organizzatori o promotori almeno tre giorni prima, ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S.

2. In difetto, la manifestazione non potrà aver luogo ed, in caso di svolgimento della stessa, oltre a quanto disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931, n. 773) in materia di adunanze, si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

Art. 82 - Cortei funebri

1. I cortei funebri muovendo dall'abitazione dell'estinto, dal luogo dove comunque si trova il feretro o dal luogo della celebrazione, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa o al cimitero in cui si svolgeranno i riti funebri, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorità, i divieti imposti, e la segnaletica stradale, per poi procedere nello stesso modo sino al luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 83 - Circolazione dei pedoni

1. Sui marciapiedi non è permesso circolare con oggetti troppo voluminosi o sudici che possono comunque recare molestia o imbrattare i passanti.

2. Non è possibile, senza speciale permesso del titolare trattenersi all'ingresso, nelle adiacenze o all'interno di uffici, locali pubblici, per esercitare qualsiasi commercio o per offrire servizi.

3. Nei casi di adunanza di persone, qualora vi sia concorso di pubblico tale da far presumere che ne derivi ingombro per la circolazione, i promotori delle riunioni sono tenuti a darne notizia almeno tre giorni prima, oltre che al Questore, al Comando di Polizia Locale.

4. Oltre a quanto disposto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.06.1931, n. 773) in materia di adunanze, la violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 84 - Nomadismo

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto, su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate, se non espressamente autorizzato.

2. Su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di bivacco, anche con carriaggi abitativi, con veicoli, tende, baracche o altri ripari di fortuna.

3. È fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di vigilare sul rispetto delle predette prescrizioni, denunciando e segnalando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine, nel momento in cui ne vengano a conoscenza.

4. I proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo, dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 450,00 ad € 500,00, pagabile in misura ridotta in € 490,00, oltre alla sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli e relative attrezzature e dello sgombero coatto con ogni mezzo, salva ed impregiudicata l'azione penale.

Art. 85 - Suonatori ambulanti e manifestazioni sonore

1. Ai suonatori ambulanti è fatto divieto di utilizzare strumenti musicali dalle ore 21.00 alle ore 09.00 ed è comunque vietato sostare, suonando, in qualsiasi località abitata per un periodo di tempo superiore ai 10 minuti.

2. È fatto obbligo di evitare ogni rumore molesto, suoni, canti, grida o proseguire manifestazioni sonore oltre le ore 22.00, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal

Sindaco, soggetta a specifiche prescrizioni e concessa previa comunicazione all'ufficio competente.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 e la sanzione accessoria dell'interruzione immediata dell'attività che ha dato causa al rumore.

Art. 86 - Funzionamento di apparecchi in case di abitazione

1. È consentito usare apparecchi per uso domestico e piccoli lavori casalinghi, come lucidatrici, aspirapolvere, macchine da cucire, compressori, macchine da giardino, simili piccoli utensili ed elettrodomestici in genere negli appartamenti degli edifici destinati ad abitazione civile o loro pertinenze.

2. L'uso di tali apparecchi elettrici e/o meccanici è vietato dalle ore 22.00 alle ore 08.00. In caso di particolare disturbo, tale divieto potrà essere esteso dall'Autorità Comunale anche ad orari diversi.

3. Nei giorni festivi e prefestivi l'uso è vietato prima delle ore 9.00 allorché rechi disturbo al vicinato.

4. Deve essere prestata particolare cura nell'installazione e nell'uso degli impianti di condizionamento dell'aria in modo da non recare disturbo ai vicini. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dalla normativa vigente. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, sottoscritta da un tecnico abilitato o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione per eventuali controlli. I condizionatori devono essere dotati di sistema di raccolta delle acque di scarico in modo da non percolare sulle aree sottostanti.

5. La violazione alle norme del presente articolo, riscontrata su denuncia degli interessati, ed accertata, previa diffida, dalle forze di polizia è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 e con la sanzione accessoria della interruzione o della rimozione delle cause del disturbo.

Art. 87 - Rumori incomodi nelle case ed allarmi acustici

1. È vietato nelle abitazioni private produrre o lasciar produrre rumore o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque, disturbo ai vicini.

2. L'uso di strumenti musicali e simili nelle abitazioni private è vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00.

3. È tuttavia consentito anche oltre le ore 23.00 l'uso di apparecchi radio e televisivi, purché siano adoperati in modo tale da non disturbare il vicinato e la quiete pubblica.

4. È, altresì, vietato utilizzare tosaerba o macchine da giardino rumorose dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

5. Su denuncia degli interessati le forze di polizia, previa diffida, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni a carico dei responsabili.

6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

CAPO II - Mestieri rumorosi, incomodi ed insalubri

Art. 88 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Nell'esercizio di arti, mestieri ed industrie deve usarsi ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. Sono da considerarsi rumorose tutte quelle arti, mestieri e industrie dall'esercizio delle quali, per l'azionamento di macchine con motori o dall'uomo, o per l'uso di strumenti manuali, derivano continuamente o periodicamente evidente molestia od incomodo a coloro che abitano locali sovrastanti o vicini a quelli nei quali le suddette attività vengono esercitate.
3. L'accertamento della natura dei rumori e delle loro intensità compete all'Ufficio Ecologia-Ambiente del Comune ed all' A.R.P.A. su reclamo degli interessati o d'ufficio.
4. L'Autorità Comunale con ordinanza, in base a detti accertamenti, può subordinare l'esercizio delle suddette attività all'eliminazione dei rumori o alla limitazione dell'orario d'esercizio, oppure può vietarne in modo assoluto l'esercizio medesimo ed ordinare il trasloco delle attività, nei casi in cui sia accertata l'assoluta impossibilità di coesistenza delle stesse con il rispetto della quiete delle abitazioni civili.
5. È vietato l'insediamento di discoteche o attività con simili intrattenimenti musicali in locali inseriti in edifici destinati anche parzialmente a civile abitazione.
6. L'Autorità Comunale, nel rilascio di autorizzazioni riguardanti attività commerciali o produttive, cura che l'insediamento di tali attività non contrasti con la sicurezza e la fluidità della circolazione.
7. In caso di emissione di fumi, odori ed esalazioni, queste dovranno rispettare le disposizioni del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e degli articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 27.07.1934, n. 1265) ed il corretto esercizio di tali attività sarà verificato dalla competente A.S.L.

Art. 89 - Autorizzazione all'esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. L'esercizio delle attività classificate come insalubri ai sensi degli artt. 216 e 217 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e contenute nell'elenco allegato al D.M.05.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddette "industrie insalubri") in fabbricati destinati a civile abitazione o in vicinanza di essi è, di massima, vietato. I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di prima classe, non sono di norma consentiti fino ad una distanza di cento metri dal perimetro del centro abitato, come definito da apposito provvedimento comunale, salvo che si tratti di insediamenti in aree specificatamente destinate a tale scopo. Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o zootecnici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che effettuino, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di prima classe, possono essere autorizzati a rimanere nell'area interna ai cento metri lineari dal perimetro del centro abitato a condizione che essi siano stati legittimamente autorizzati e che le modalità di conduzione dell'azienda siano tali da evitare forme di danno o molestia per i lavoratori e la popolazione circostante. Inoltre, in una fascia di cento metri dal perimetro del centro abitato, potrà essere concesso l'ampliamento di insediamenti esistenti che effettuino lavorazioni insalubri della prima classe alle condizioni di cui sopra.
2. L'attivazione di una fabbrica o laboratorio che eserciti un'attività compresa nell'elenco delle industrie insalubri è subordinata alla preventiva acquisizione del parere previsto dall'art. 48 della L.R. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La richiesta di parere preventivo deve essere consegnata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata della necessaria documentazione.

4. Lo Sportello Unico inoltrerà la documentazione all'ARPA ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, per l'acquisizione del parere sopra citato e, dopo l'acquisizione dei pareri di competenza, trasmetterà la completa documentazione al servizio comunale competente, che potrà rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, con l'eventuale prescrizione delle speciali cautele da adottare a tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie in base alla classe di appartenenza dell'industria insalubre.

5. Contemporaneamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'industria insalubre, il servizio Tecnico Comunale procederà alla classificazione dell'attività, includendola nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe, con l'adozione del relativo provvedimento di classificazione.

6. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed inalterati i diritti di terzi, e può essere revocata:

a. quando si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;

b. ove non siano state osservate le norme stesse o quelle particolari prescritte caso per caso;

c. ove siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

7. Coloro che esercitano le suddette attività in violazione alle disposizioni del comma 1 o senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione revocata o in difformità dalle sue prescrizioni, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00 e con l'emissione di Ordinanza Sindacale di cessazione dell'attività sino all'avvio della procedura autorizzativa secondo quanto sopra specificato.

8. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL, il Dipartimento Territoriale dell'ARPA ed il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL, hanno facoltà di esercitare in qualunque momento le funzioni di vigilanza sulle attività disciplinate dal presente articolo e, qualora rilevino il mancato rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, oppure variazioni del ciclo lavorativo tali da rendere inefficaci le cautele precedentemente adottate, ne informeranno il Comune che provvederà a prescrivere l'esecuzione delle opere di adeguamento ritenute necessarie; qualora non sia tecnicamente possibile adottare cautele sufficienti alla tutela della salute pubblica, il Comune potrà disporre, sempre su segnalazione degli organi di cui sopra, la chiusura dell'attività o il suo spostamento ad altra sede.

9. L'esercizio dell'attività senza il preventivo adempimento delle disposizioni sopra elencate, comporta l'emissione di ordinanza sindacale di sospensione o cessazione dell'attività fino all'avvio della procedura autorizzativa, secondo quanto sopra specificato.

Art. 90 - Prescrizioni particolari per impianto di macchinari

1. L'impianto di macchinari, autorizzato dal precedente art. 85, deve essere eseguito osservando strettamente le seguenti prescrizioni:

a. deve evitarsi ogni danno o molestia ai cittadini a causa del rumore propagatosi nell'aria o attraverso i muri o in qualsiasi altro modo, o a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi specie;

b. le macchine e gli apparecchi dovranno essere montate su basamenti indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato oppure, quando ciò non sia possibile, l'impianto dovrà essere munito di adeguato sistema antivibrante;

c. i macchinari o altri apparecchi non dovranno essere montati su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini;

d. gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati adeguatamente vicini;

- e. le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare vibrazioni;
- f. Dovrà essere comunque evitato il propagarsi dei rumori nell'aria, tenendo conto dell'ubicazione delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura rispetto al collocamento delle macchine;
- g. negli impianti suddetti dovranno essere usati speciali involucri isolanti, idonei ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste;
- h. la competente autorità potrà prescrivere, in casi particolari, il collocamento di finestre non apribili e l'installazione di sistemi meccanici di ventilazione ed aerazione.

Art. 91 - Orario per l'esercizio di mestiere, arti ed industrie rumorosi ed incomodi

1. L'esercizio di arti, mestieri e industrie rumorosi ed incomodi nelle abitazioni o loro vicinanze è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, ed è vietato nei giorni festivi.
2. Sarà tuttavia sempre in facoltà dell'Autorità Comunale di modificare l'orario di esercizio suddetto, qualora i rumori possano riuscire molesti in determinate ore.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia degli interessati ed accertate, previa diffida, dalle forze di polizia, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 e con l'obbligo di far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 92 - Cantieri edili

1. L'esercizio di mestieri rumorosi all'interno di cantieri edili è vietato nei giorni festivi.
2. E' altresì vietato nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 7.00.
3. L'attività dei cantieri edili o stradali, qualora superi i limiti rumorosi stabiliti per zona, è soggetta ad autorizzazione in deroga ai limiti di rumore da parte del Sindaco, che verrà rilasciata unitamente alla autorizzazione o concessione edilizia.
4. In caso di cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas e simili) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo.
5. I lavori edili e di rifinitura edile nelle abitazioni vicine a quelle cui viene arrecato disturbo, si considerano, quanto agli orari, cantieri.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo, riscontrate su denuncia degli interessati ed accertate, previa diffida, da parte delle forze di polizia, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 93 - Trasporto di oggetti rumorosi

1. Il trasporto o la manipolazione di lastre, verghe, materiali metallici, carichi rumorosi o altri oggetti che possono provocare rumori fastidiosi, deve farsi adottando gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'eccessivo rumore.
2. La violazione alla disposizione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00.

TITOLO VIII - Sicurezza degli abitati e delle persone

CAPO I - Divieti relativi al fuoco e ai combustibili

Art. 94 - Uso di fuoco nelle stalle

1. Nelle stalle è vietato fumare ed, occorrendo, fare uso di lanterne o fiamme che non siano chiuse e/o protette da rete metallica.
2. La violazione alla disposizione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 95 - Divieto di accensioni di fuochi

1. All'interno del territorio comunale, vanno applicate le leggi nazionali, regionali e le eventuali prescrizioni delle Forze dell'ordine preposte e all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Art. 96 - Combustibili, fumo, polvere, odori

1. È vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni, insalubri o moleste.
2. In caso di combustione, dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere e odori molesti.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.
4. In caso di recidiva, la sanzione è di € 500,00.

Art. 97 - Apparecchi pericolosi

1. Tutti gli apparecchi che presentano particolari pericoli ed i motori devono essere collocati in appositi locali o recinti nei quali non possano entrare che persone autorizzate.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

CAPO II - Divieti vari

Art. 98 - Divieti vari su aree pubbliche

1. Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
 - a. esporre falci, ferri taglienti ed oggetti di qualsiasi forma e materia quando possano recare disturbo, pericolo o danno ai passanti;
 - b. transitare con arnesi da taglio (accette, falci, seghe, ecc.) o trasportare oggetti pericolosi (vetri, ferri acuminati) senza che siano fasciati o protetti in modo da non recare offesa;
 - c. giocare con palle, palloni, ecc. tranne nelle località a ciò destinate;
 - d. lanciare pietre, palle di neve ed oggetti qualsiasi che possano ledere o molestare le persone;
 - e. trascinare qualsiasi oggetto a mano o attaccato a qualsiasi specie di veicolo;
 - f. transitare con torce o candele accese non munite di riparo atto ad impedire la caduta della cera o dei prodotti della combustione sul suolo;
 - g. sospingere, con moto rotativo, ruote di veicoli, e di macchine, cerchioni di ferro, botti ed altri oggetti simili, qualunque sia la loro dimensione;
 - h. circolare sui pattini o su trampoli e scivolare sul ghiaccio;

- i. innalzare palloni, aerostati, draghi volanti, aquiloni ed altri oggetti simili nel centro abitato e comunque nei luoghi di pubblico transito salvo autorizzazione del Comune e giochi di bimbi;
 - j. fare uso di scale a mano incustodite alla base;
 - k. bagnare o annaffiare il suolo pubblico in tempo di gelo;
 - l. tenere esposti, appoggiati o appesi vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestie e ne sia impossibile la caduta;
 - m. esplodere petardi, mortaretti e simili, nonché utilizzare armi da fuoco anche se caricate a salve.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

TITOLO IX - Oggetti smarriti o rinvenuti

CAPO I - Oggetti rinvenuti

Art. 99 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate.
3. Nell'ambito del Settore Polizia Locale è individuato l'ufficio "Oggetti Rinvenuti", con il compito di ricevere, e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Grignasco. Il responsabile dell'Ufficio in argomento viene individuato con apposito provvedimento del Responsabile. Le attività amministrative inerenti la gestione dei beni e oggetti rinvenuti sono di competenza del Responsabile del Settore Polizia Locale, fatte salve le determinazioni organizzative e procedurali dello stesso responsabile all'interno della struttura. L'Ufficio preposto riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
4. Sono cose mobili smarrite:
 - gli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore;
 - le cose mobili quali le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili;
 - i veicoli o i beni mobili registrati in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia, sebbene possano essere registrati nel Registro oggetti rinvenuti.
5. Non sono considerati oggetti mobili smarriti:
 - gli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
 - eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 100 - Accettazione e registrazione oggetti

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso il Comando di Polizia Locale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto stesso e le circostanze del ritrovamento, oltre alle generalità del ritrovatore ed iscritto nel Registro Oggetti Rinvenuti.
2. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono registrati ed eventualmente fotografati, anche con l'ausilio di programmi informatici ai fini di consentirne l'individuazione, la catalogazione ed il

reperimento, eccetto oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, agendine anonime, chiavi e simili.

3. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'ufficio sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

4. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'Ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.

5. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.

6. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.

7. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, macchine fotografiche e simili, saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, può essere cambiata in Euro.

Art. 101 - Stima degli oggetti e pubblicità del ritrovamento

1. La stima del valore degli oggetti è fatta anche avvalendosi della consulenza del competente ufficio tecnico comunale, se necessario. Il valore degli oggetti preziosi viene eventualmente stimato da un esperto scelto dall'Amministrazione comunale.

2. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio del Comune. Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio ed al fine di garantirne la massima pubblicità, previa valutazione del responsabile del procedimento, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del comune e con altre forme, quali avvisi specifici ed elenchi consultabili presso l'Ufficio di Polizia Municipale

Art. 102 - Restituzione dei beni al proprietario

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Grignasco, l'Ufficio provvederà ad avvisare gli interessati, ma non sarà tenuto a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo; fanno eccezione i passaporti perché privi dell'indirizzo dell'intestatario.

Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza.

2. Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti o simili, si provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purchè siano di dimensioni ridotte.

3. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.

4. I documenti appartenenti a stranieri saranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

5. Le carte, permessi di soggiorno o assimilabili sono consegnati alla Questura del luogo del rilascio.

6. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri

dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio, nei termini di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.

7. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega, firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante. A tal fine, oltre alle previste pubblicazioni, l'ufficio controllerà il Registro Oggetti Smarriti per un'eventuale restituzione al proprietario denunciante.

8. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'obbligo di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.

9. Esperite le procedure di accertamento, l'Ufficio redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene.

10. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione e viene notiziato il Comando Carabinieri per l'inserimento della restituzione al Sistema di Indagine Interforze.

11. In caso di decesso del proprietario l'Ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.

12. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

13. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti all' Ufficio e al Magazzino, nè prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.

14. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno distrutti redigendo apposito verbale.

15. Il proprietario, come anche il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito e per l'eventuale perizia effettuata, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.

Art. 103 - Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 5 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.

2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 98.

3. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.

4. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

Art. 104 - Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato allorquando, decorsi i termini di cui all'art. 929 del codice civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.
2. Gli oggetti, così di proprietà del Comune, possono:
 - a) essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di Enti all'uopo specializzati.
 - b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione comunale o ceduti in permuta in cambio di nuovi beni necessari agli stessi, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13.02.2001, n.189;
 - c) essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.
3. I beni di valore saranno catalogati e posti in vendita, mentre le somme di denaro verranno versate presso la Tesoreria Comunale dal responsabile della gestione dei beni rinvenuti.
4. Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienati.

CAPO II - Oggetti smarriti

Art. 105 - Comunicazione di smarrimento

1. Chiunque smarrisca un oggetto mobile di sua proprietà, è tenuto a darne comunicazione all' "Ufficio Oggetti Smarriti".
2. Tale ufficio provvederà all'iscrizione dell'oggetto nel Registro Oggetti Smarriti ed alla verifica della presenza di tale oggetto nel Registro Oggetti Rinvenuti, secondo la descrizione ricevutane dal proprietario o suo delegato.
3. Nel caso in cui l'oggetto sia stato ritrovato, per la restituzione valgono le regole di cui all'art. 98 sopraesteso.

Art. 106 - Premio al ritrovatore

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile, anche nel caso di titoli di credito al portatore o nominativi ma circolanti come titoli al portatore.
2. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'Ufficio, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto.
3. Della consegna del bene al proprietario, l'Ufficio darà comunicazione al ritrovatore. Il proprietario potrà lasciare al ritrovatore il premio previsto, depositandolo presso l'Ufficio, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, informando di ciò con idonea dichiarazione il competente Ufficio della Polizia Locale.
4. L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.
5. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

TITOLO X - Contratti tra privati e Prefettura ovvero altro organo dello Stato relativi all'emergenza richiedenti status di profugo secondo le normative internazionali ed europee

CAPO I – Comunicazioni

Art. 107 - Comunicazioni preventive

1. I Proprietari (persone fisiche o giuridiche) di beni immobili o comunque soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano il possesso di beni immobili e possano validamente disporre, sono tenuti a comunicare all'amministrazione comunale, almeno 5 giorni prima della stipula, la volontà di sottoscrivere contratti di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di utilizzo, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano tra le finalità (anche derivanti ed evincibili dallo statuto nel caso di persone giuridiche) l'ospitalità di richiedenti asilo ovvero protezione internazionale.
2. I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune sono tenuti a comunicare, entro 5 giorni dal deposito formale dell'offerta, la partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi Organo Pubblico al fine dell'ospitalità e gestione dell'emergenza richiedenti asilo ovvero protezione internazionale nonché a comunicare l'esito della procedura di assegnazione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.
3. I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune sono tenuti a comunicare, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione, la stipula di accordi, contratti e convenzioni con Organi ed Amministrazioni Pubbliche deputati alla gestione dei migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale.
4. I Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune, devono produrre all'Autorità Comunale entro 5 giorni dalla sottoscrizione, copia del contratto di locazione o gestione stipulato con la Prefettura o con altro Organo dello Stato per l'ospitalità di richiedenti asilo, ovvero, in alternativa, devono produrre apposita autocertificazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto riportante: gli estremi dell'atto di agibilità dei locali; la durata del rapporto; il numero di richiedenti asilo ovvero protezione internazionale da ospitare nella struttura così come indicato in contratto). In entrambi i casi è obbligatoria l'allegazione di copia dei certificati di conformità degli impianti installati presso l'immobile, rilasciati da professionisti abilitati.

Art. 108 - Comunicazioni successive

1. Gli enti, le associazioni o le società ovvero il responsabile della convivenza anagrafica, che gestiscono strutture sul territorio comunale che offrono ospitalità ai migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale, sono tenute a comunicare al Comune, attraverso

una relazione, ogni venti giorni, l'organizzazione interna della struttura di accoglienza, consistente nella dichiarazione di quanti siano i soggetti che vi alloggiano, sei servizi resi, della provenienza degli stessi nonché di ogni altra informazione riguardante la condizione medesimi.

2. Gli enti, le associazioni o le società che gestiscono strutture sul territorio comunale ovvero il responsabile della convivenza anagrafica che offrono ospitalità ai migranti richiedenti asilo ovvero protezione internazionale, sono tenuti a comunicare al Comune, entro il termine di 20 giorni, la revoca della misura di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale al fine della cancellazione anagrafica ex art. 5 bis commi 2 e 3 D.Lgs. n. 142/2015 come modificato dal D.L n.13/2017.

Art. 109 - Responsabilità solidale

1. Gli enti, le associazioni o le società che gestiscono sul territorio comunale strutture ospitanti richiedenti asilo ovvero altre forme di protezione internazionale, hanno obbligo di cura e sorveglianza dei richiedenti protezione internazionale ospitati presso le proprie strutture.

2. In caso di violazione di normative comunali o ordinanze comunali da parte di richiedenti asilo ovvero altra forma di protezione internazionale, ove previste sanzioni, gli enti, le associazioni o le società che gestiscono la struttura presso la quale è ospitato il soggetto responsabile della violazione, sono obbligati solidalmente con il responsabile della violazione.

Art. 110- Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, si applica per ciascuna inadempienza, la sanzione amministrativa da un minimo di € 150,00 ad massimo di € 5.000,00, fatte salve le conseguenze relative al C.P.P.

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla Legge n° 689/1981 e al Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative di Competenza Comunale.

TITOLO XI - Penalità

CAPO I - Richiamo della legge n° 689/81

Art. 111 - Contravvenzioni e sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni specificatamente da esso previste per ogni disposizione. Per le sanzioni eventualmente non previste dalle specifiche norme del presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 con la procedura prevista dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo le maggiori pene per i casi previsti da leggi di pubblica sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie contenute nel regolamento stesso.

Art. 112 - Accertamento e contestazione delle violazioni

1. Il Servizio di Polizia Locale è tenuta al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, con il procedimento previsto dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

Art. 113 - Conciliazione ed ingiunzione

1. Per quanto concerne la conciliazione in via breve, ed i casi di mancata conciliazione delle violazioni si applicano le norme ed i procedimenti di cui al suddetto Capo I della legge 24 novembre 1981, n° 689.

CAPO II - Sanzioni accessorie

Art. 114 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. I contravventori alle norme del presente regolamento, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste nei precedenti articoli, sono tenuti alla rimessa in pristino ed al risarcimento degli eventuali danni in dipendenza dalla violazione amministrativa.

2. Il Sindaco, in caso di inadempimento può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 115 - Pubblicità ed entrata in vigore del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Per quanto non espressamente previsto o legislativamente modificato, si fa rinvio alle successive normative emanate in merito.

3. Il presente Regolamento abroga ogni altra norma emanata precedentemente in materia, in contrasto con le disposizioni dello stesso.

4. Il presente Regolamento, pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio, entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.